



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
**COMITATO PROVINCIALE
AUTONOMO DI TRENTO**

Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento
Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctaa.it - www.lnd.it - www.settoregiovanile.figc.it



Presidente: epellizzari@figctaa.it
Segreteria: figctn@figctaa.it - trento.sgs@figc.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctaa.it
Calcio a 5 provinciale: calcio5_tn@figctaa.it
Attività di Base: attivabase_tn@figctaa.it
Attività Scolastica: attivatascolastica_tn@figctaa.it

Partita IVA: L.N.D. 02006911008
S.G.S. 01357871001
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento
c/c. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. – Ag. Trento
c/c. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

Stagione Sportiva 2005/2006
Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006

INDICE

L.N.D.

1.	Comunicazioni della F.I.G.C.	1384
2.	Comunicazioni della L.N.D.	1384
3.	Chiusura uffici	1387
4.	Iscrizioni ai campionati - stagione sportiva 2006 - 2007	1387
5.	Autorizzazione manifestazione	1387
6.	Risultati gare	1388
7.	Giustizia Sportiva	1388
8.	Delibere della Commissione Disciplinare	1391

S.G.S.

9.	Chiusura uffici	1394
10.	Iscrizioni ai campionati e tornei - stagione sportiva 2006 - 2007	1394
11.	Autorizzazione manifestazione	1394
12.	Risultati gare	1394
13.	Giustizia Sportiva	1395

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 17 del 21/06/2006

Il Commissario Straordinario,

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale della F.I.G.C.;
- preso atto che il dott. Francesco Ghirelli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Segretario della F.I.G.C.;
- valutata la esperienza acquisita in ambito federale dal Sig. Antonio Di Sebastiano

ha deliberato

di nominare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. o) dello Statuto Federale il Sig. Antonio Di Sebastiano Segretario della F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n. 6, della F.I.G.C., inerente il tesseramento in deroga dei giovani calciatori.

Comunicato Ufficiale n. 6 del 8/6/2006

Il Commissario Straordinario,

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2006/2007

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2006/2007, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

- Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 4 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

- Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Comunicato Ufficiale n. 164 del 16/06/2006

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 9, della F.I.G.C., inerente la nomina del Commissario Straordinario dell'A.I.A.

COMUNICATO UFFICIALE N. 9 del 14/6/2006

Il Commissario Straordinario,

- vista la deliberazione n. 222 del 16 maggio 2006, con la quale la Giunta Nazionale del CONI ha disposto la nomina del Commissario Straordinario della F.I.G.C., investendolo dei poteri del Presidente, del Comitato di Gestione e del Consiglio Federale, affinché "provveda ad assicurare la gestione delle attività federali e, anche in relazione alle risultanze [delle indagini in corso], alla adozione dei conseguenti provvedimenti ...";
- vista la deliberazione n. 1332 del 31 maggio 2006, con la quale il Consiglio Nazionale del CONI ha ratificato la suddetta delibera;
- rilevato che l'ente vigilante è pervenuto all'adozione di tale misura nel rilievo che i fatti ivi enunciati "concretizzano una evidente constatata impossibilità di funzionamento degli organi direttivi della F.I.G.C. e delle sue articolazioni e che gli stessi assumono evidente rilevanza sulla necessaria garanzia di regolare svolgimento dei campionati e sul regolare avvio degli stessi nella prossima stagione sportiva";
- ritenuto che nell'ambito di dette articolazioni va sicuramente annoverata l'A.I.A., attesi il suo incardinamento nella struttura organizzativa federale e la preordinazione delle sue attribuzioni al perseguimento dei fini istituzionali della Federazione;
- considerato che, nel contesto dei fatti che hanno originato il commissariamento della F.I.G.C., si inseriscono l'autosospensione del Presidente dell'A.I.A. e le note vicende che vedono coinvolti, come indagati, lo stesso Presidente dell'A.I.A., i due ex designatori, il Vice Commissario C.A.N. e numerosi altri tesserati tra arbitri e assistenti arbitrali di primo livello;
- ritenuto che la situazione descritta, per la gravità dei fatti contestati e per il numero dei soggetti coinvolti, tutti chiamati a svolgere in seno all'A.I.A. -a livello direttivo e/o gestionale ovvero quali Ufficiali di gara- delicate funzioni di garanzia a presidio del regolare svolgimento delle competizioni sportive, vulnerando il prestigio e la credibilità dell'intero organismo associativo, ne compromettono il regolare funzionamento;
- visto l'art. 7, comma 5, lettera f) dello Statuto del CONI, che riconosce alla Federazione il potere di disporre il commissariamento delle proprie "articolazioni interne ... al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali" ;
- ritenuto che per le ragioni sopra esposte ricorrono , nel caso di specie, le condizioni per disporre l'affidamento in gestione commissariale delle funzioni spettanti al Presidente Nazionale dell'A.I.A., al Vice Presidente Nazionale dell'A.I.A., al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, al Comitato Nazionale e al Consiglio Centrale dell'A.I.A., al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni in vista dell'imminente avvio della stagione agonistica 2006/2007;
- visto, altresì, l'art. 24, comma 3, lettera n) dello Statuto Federale;
- ritenuto di affidare le predette funzioni commissariali a Luigi Agnolin, soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità;
- attesa la urgenza di provvedere al riguardo;

d e l i b e r a

di nominare Luigi Agnolin Commissario Straordinario dell'A.I.A., conferendogli tutti i poteri necessari per l'espletamento delle attribuzioni demandate al Presidente Nazionale dell'A.I.A., al Vice Presidente Nazionale dell'A.I.A., al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, al Comitato Nazionale e al Consiglio Centrale dell'A.I.A., ivi incluso quello di procedere alla nomina di uno o più sub commissari, d'intesa con il Commissario Straordinario della F.I.G.C. Il mandato commissariale avrà termine dopo la ricostituzione degli organi direttivi centrali, da attuarsi entro il 31 ottobre 2006.

Comunicato Ufficiale n. 169 del 19/06/2006

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 13, della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 15/06/2006

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in materia di incompatibilità per i Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva e di integrare la disposizione con una ulteriore previsione regolamentare;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

delibera

di approvare la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A)

All. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 10

I dirigenti Federali

VECCHIO TESTO

4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.

NUOVO TESTO

4. Le cariche di componenti **di organi della giustizia sportiva** sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.

Non possono altresì ricoprire cariche di componenti di organi della giustizia sportiva coloro che nei due anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività in nome, per conto e/o a favore di società o tesserati della F.I.G.C..

4. *bis* **Non possono prestare attività di difesa o patrocinio avanti agli organi della giustizia sportiva, coloro che, nei tre anni precedenti, siano stati componenti di organi della giustizia sportiva.**

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il divieto di cui al comma 4 *bis* trova applicazione nei confronti dei componenti degli organi della giustizia sportiva nominati dopo la pubblicazione della suddetta disposizione, nonché nei confronti di coloro che, già nominati all'entrata in vigore della norma, restino in carica decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.

Comunicato Ufficiale n. 170 del 19/06/2006

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n 14, della F.I.G.C., inerente la nomina del Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 14 del 16/06/2006

Il Commissario Straordinario

- preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si è stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva;

- considerato che, in virtù di detta decisione, si rende allo stato necessario provvedere alla nomina del Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale;
- visti l' art. 31 dello Statuto Federale e l'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di nominare Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale il Prof. Cesare Ruperto.

Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d'Appello Federale che non svolgono attività di magistrato ordinario.

Comunicato Ufficiale n. 171 del 19/06/2006

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. n 15, della F.I.G.C., inerente la nomina dei Componenti la Commissione d'Appello Federale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 15 del 16/06/2006

Il Commissario Straordinario

- preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si è stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva;
- considerato che, in virtù di detta decisione, si rende allo stato necessario integrare la Commissione d'Appello Federale con alcuni Componenti;
- visti l' art. 31 dello Statuto Federale e l'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di nominare Componenti della Commissione d'Appello Federale i Sigg.ri:

Avv. Riccardo CONTE

Prof. Avv. Francesco DELFINI

Prof. Avv. Pierfrancesco GROSSI

Avv. Gianfranco IADICOLA

Pres. Michele LO PIANO

Dott. Giuseppe MARZIALE

Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d'Appello Federale che non svolgono attività di magistrato ordinario.

----- ✧ ✧ ✧ -----

3. CHIUSURA UFFICI

Si rende noto che

LUNEDI' 26 GIUGNO 2006,

per la concomitante festività patronale della Città di Trento, gli uffici del Comitato provinciale e regionale rimarranno chiusi al pubblico.

4. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2006 - 2007

Le iscrizioni ai Campionati, organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2006/2007 avranno inizio a far data del 1 luglio 2006, termini, modalità e relativa modulistica saranno pubblicati ed inviati alle società con i prossimi Comunicati Ufficiali.

5. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Nome della manifestazione: *Prima edizione Daniel Dallapiccola*

Categoria: *Calcio a5 Dilettanti*

Società organizzatrice: *F.C. Adige*

Data effettuazione: *26 giugno – 15 luglio 2006*

Campo da giuoco: *Zambana*

Nome della manifestazione: *memorial Giuseppe Pedrotti*

Categoria: *Ricreativo*

Società organizzatrice: *U.S. Monte Baldo*

Data effettuazione: *3 – 30 luglio 2006*

Campo da giuoco: *Saccone*

Nome della manifestazione: *Torneo Notturno 2006*
 Categoria: *Ricreativo* Data effettuazione: *6 - 22 luglio 2006*
 Società organizzatrice: *A.C. Ledrense* Campo da giuoco: *Molina di Ledro*

Nome della manifestazione: *V Edizione Memorial T. Pancheri e G. Taddei*
 Categoria: *Juniors* Data effettuazione: *27 agosto 2006*
 Società organizzatrice: *U.S. Anaune C.R. Tuenno* Campo da giuoco: *Cles*

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

TRIANGOLARE SECONDE CLASSIFICATE PRIMA CATEGORIA

DATA	GIORNATA			
14/06/06	ISERA	T.N.T. MONTE PELLER	2	- 3
17/06/06	CALCIO BLEGGIO	ISERA	1	- 3

TRIANGOLARE TERZ' ULTIME CLASSIFICATE PRIMA CATEGORIA

DATA	GIORNATA			
15/06/06	GARDOLO	TELVE	1	- 0
18/06/06	TELVE	DIMARO FOLGARIDA	2	- 1

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PLAY OFF 3^ GIORNATA

15/06/06	LEDRENSE	ISCHIA	1	- 1 (7 - 5 d.c.r.)
	VALPEJO	SOLTERI	3	- 2

SPAREGGIO PERDENTI PLAY OFF

18/06/06	SOLTERI	ISCHIA	2	- 0
----------	---------	--------	---	-----

COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA

FINALE COPPA CASSA RURALE DI TRENTO SECONDA CATEGORIA

14/06/06	VALSUGANA	CERMIS	2	- 1
----------	-----------	--------	---	-----

Si aggiudica la COPPA CASSA RURALE DI TRENTO - SECONDA CATEGORIA - la Società A.C. VALSUGANA. Il Comitato provinciale autonomo di Trento esprime le più sentite congratulazioni alle Società che hanno partecipato alla Finale.

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, Nicola Scaramazza, Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 21/06/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARA DEL 14/06/2006

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

VALENTINI DAVIDE (T.N.T. MONTE PELLER)

I AMMONIZIONE

MARANGONI ALESSANDRO (ISERA)

ZENDRI STEFANO (ISERA)

BERGAMO LUCA (T.N.T. MONTE PELLER)

FEDRIZZI PAOLO (T.N.T. MONTE PELLER)

STOCCHETTI CRISTIAN (T.N.T. MONTE PELLER)

GARA DEL 17/06/2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

SERAFINI MARCO (CALCIO BLEGGIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**I AMMONIZIONE**

SOTTINI FRANCESCO (CALCIO BLEGGIO)

FRAPPORTI MATTIA (ISERA)

GARA DEL 15/06/2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

NICOLINI ALESSIO (GARDOLO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr****I AMMONIZIONE**

CAMIN RICCARDO (GARDOLO)

FORTI GIUSEPPE (GARDOLO)

PASQUAZZO CRISTIANO (GARDOLO)

PEGORETTI PAOLO (GARDOLO)

MONTOLEONE FABRIZIO (TELVE)

GARA DEL 18/06/2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

GUARNIERI MATTEO (DIMARO FOLGARIDA)

MONTOLEONE FABRIZIO (TELVE)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 15/06/2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO DI SOCIETA'AMMENDA

Euro 50,00 LEDRENSE
per mancata presenza o richiesta Forza Pubblica
Euro 50,00 VALPEJO
per mancata presenza o richiesta Forza Pubblica

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr
DALLABETTA FRANCESCO (ISCHIA)

I AMMONIZIONE

ECCHER STEFANO	(ISCHIA)	FILIPPI MAURO	(ISCHIA)
MAGNINI FRANCESCO	(ISCHIA)	ROMAGNA RUGGERO	(ISCHIA)
RISATTI OSVALDO	(LEDRENSE)	BRUGNA DAVIDE	(SOLTERI)
GORDILLO OSSA JUAN MARIA	(SOLTERI)	PEDROTTI MAURIZIO	(SOLTERI)
ZANDONELLA MARCO	(SOLTERI)	BERNARDI PATRIK	(VALPEJO)
BRUSAFERRI ATTILIO	(VALPEJO)	PACCHIOLI PETER	(VALPEJO)

GARA DEL 18/06/2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

ECCHER STEFANO	(ISCHIA)	MARCHEL DIEGO	(ISCHIA)
----------------	----------	---------------	----------

III AMMONIZIONE

TOMMASINI NICOLA	(SOLTERI)
------------------	-----------

I AMMONIZIONE

NONES MATTEO	(SOLTERI)
--------------	-----------

COPPA CASSA RURALE DI TRENTO - SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 14/06/2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPOSQUALIFICA PER DUE GARE

BARDI GIULIANO	(CERMIS MASI DI CAVALESE)	BALLERIN PAOLO	(VALSUGANA C.R.SCURELLE)
----------------	---------------------------	----------------	--------------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA

ZORZI GIORGIO	(CERMIS MASI DI CAVALESE)
---------------	---------------------------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

PATERNO FRANCESCO (VALSUGANA C.R. SCURELLE) PURIN LUCIO (VALSUGANA C.R. SCURELLE)
 ZACCARON IVAN (VALSUGANA C.R. SCURELLE)

III AMMONIZIONE

VENTURINI LUCA (CERMIS MASI DI CAVALESE)

I AMMONIZIONE

RIZZOLI STEFANO (CERMIS MASI DI CAVALESE)

----- ✧✧✧ -----

8. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Degasperi, Spinelli (Componenti), nella riunione del 20.06.2006, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

16) DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO AUTONOMO DI TRENTO DELLE SOCIETÀ U.S. GARIBALDINA E G.S. TORBOLE DI PROMOZIONE PER NON AVER OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO DI PARTECIPARE CON UNA SQUADRA AD ALMENO UNO DEI SEGUENTI CAMPIONATI JUNIORES – ALLIEVI O GIOVANISSIMI.

Con atto di deferimento di data 25.05.2006 il Presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento ha deferito le società U.S. Garibaldina e G.S. Torbole per l'innosservanza dell'obbligo di partecipazione, con una squadra ad almeno uno dei campionati Juniores, Allievi o Giovanissimi.

Nei termini per la presentazione di note difensive assegnati con lettera 29.05.2006 dal Presidente della Commissione Disciplinare tutte le società hanno fatto pervenire le loro difese sostenendo in particolare la loro impossibilità ad allestire formazioni di giovanissimi o allievi per mancanza di giocatori calciatori.

La Commissione, (pur comprendendo le problematiche sollecitate dalle società deferite) ritiene sia provato per tutte la violazione dell'obbligo di cui al C.U. nr. 1 della L.N.D.) attività giovanile che testualmente recita: " alle società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores – Under 18. L'innosservanza del predetto obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino ad Euro 4100,00 da parte della Commissione Disciplinare su deferimento del Presidente del Comitato competente (atto dovuto)".

La Commissione Disciplinare ritiene equo applicare la sanzione pecuniaria di Euro 500,00 (cinquecento/00) alle società U.S. Garibaldina e G.S. Torbole.

17) DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO AUTONOMO DI TRENTO DELLE SOCIETÀ POL. BESENELLO, F.C. CALCERANICA, U.S. CARISOLO, G.S. JAVRÈ, A.C. NAGO, U.S. ORTIGARA GRIGNO, A.C. VAL DI GRESTA DI PRIMA CATEGORIA PER NON AVER OTTEMPERATO ALL'OBBLIGO DI PARTECIPARE CON UNA SQUADRA AD ALMENO UNO DEI SEGUENTI CAMPIONATI JUNIORES – ALLIEVI O GIOVANISSIMI.

Con atto di deferimento di data 25.05.2006 il Presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento ha deferito le società Pol. Besenello, F.C. Calceranica, U.S. Carisolo, G.S. Javrè, A.C. Nago, U.S. Ortigara Grigno, A.C. Val di Gresta per l'innosservanza dell'obbligo di partecipazione, con una squadra ad almeno uno dei campionati Juniores, Allievi o Giovanissimi.

Nei termini per la presentazione di note difensive assegnati con lettera 29.05.2006 dal Presidente della Commissione Disciplinare tutte le società hanno fatto pervenire le loro difese sostenendo in particolare la loro impossibilità ad allestire formazioni di giovanissimi o allievi per mancanza di giocatori calciatori.

La Commissione, (pur comprendendo le problematiche sollecitate dalle società deferite) ritiene sia provata per tutte la violazione dell'obbligo di cui al C.U. nr. 1 della L.N.D. punto A/4 comma 1) attività giovanile che testualmente recita: " alle società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al campionato giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al campionato Juniores – Under 18. L'innosservanza del predetto obbligo comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria fino ad Euro 500,00 da parte della Commissione Disciplinare su deferimento del Presidente del Comitato competente (atto dovuto)".

La Commissione Disciplinare ritiene equo applicare la sanzione pecuniaria di Euro 300,00 (trecento/00) a ciascuna delle società Pol. Besenello, F.C. Calceranica, U.S. Carisolo, G.S. Javrè, A.C. Nago, U.S. Ortigara Grigno, A.C. Val di Gresta.

18) RECLAMO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO ALLA SQUALIFICA DEL DIRIGENTE WERBER GIANFRANCO COME DA COMUNICATO UFFICIALE NR. 58 DEL 01.06.2006 .

La società U.S. Alta Anaunia ha proposto reclamo, avverso il provvedimento disciplinare a carico del dirigente Werber Gianfranco pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 58 del 1 giugno 2006, in data 08.06.2006.

Ai sensi del Comunicato Ufficiale nr. 171/A, che riporta Delibera del Presidente Federale, gli eventuali reclami al Giudice Sportivo di secondo grado avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato provinciale entro le ore 13,00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Il reclamo pertanto è tardivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società U.S. Alta Anaunia e ordina l'incameramento della relativa tassa reclamo.

19) DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO CONTRO LA SOCIETÀ U.S. RENDENESE PER UTILIZZO DI UN GIOCATORE NON TESSERATO.

Su segnalazione del Giudice sportivo di 1° Grado il Presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. – L.N.D. informava questa Commissione Disciplinare che nella gara fra Cavedine Lasino – Rendenese del 21.05.2006 di Seconda categoria la Società Rendenese aveva fatto partecipare il giocatore Bonenti Gianfranco non tesserato con tale società. Il Giudice sportivo di Primo grado infatti constatava che il giocatore Bonenti Gianfranco alla data del 21.05.2006 non risultava tesserato e pertanto non aveva titolo a partecipare

P. Q. M.

la Commissione Disciplinare in considerazione del fatto che la società ha fatto partecipare alla gara un giocatore non tesserato infligge all'U.S. Rendenese la sanzione dell'ammenda di Euro 100,00.

20) DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO CONTRO LA SOCIETÀ U.S. PRIMIERO SAN MARTINO PER UTILIZZO DI UN GIOCATORE NON TESSERATO.

Su segnalazione del Giudice sportivo di 1° Grado il Presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. – L.N.D. informava questa Commissione Disciplinare che nella gara di campionato Calcio a 5 Serie D del 19.05.2006 fra Tesino Calcio a 5 – Primiero San Martino la Società U.S. Primiero San Martino aveva fatto partecipare il giocatore Simon Giacomo non tesserato con tale società.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare in considerazione del fatto che la società ha fatto partecipare alla gara un giocatore non tesserato infligge all'U.S. Primiero San Martino la sanzione di Euro 100,00.

21) RECLAMO DA PARTE DELL'U.S. GARDOLO RELATIVO ALLA PARTITA U.S. TELVE – POL. DIMARO FOLGARIDA DEL 18.06.2006 (PRIMA CATEGORIA).

Con reclamo del 20/06/2006 la società U.S. Gardolo segnala una presunta irregolarità sportiva relativa alla partita U.S. Telve contro Pol. Dimaro Folgarida disputata il giorno 18/06/2006.

In particolare si segnala l'utilizzo da parte dell'U.S. Telve del giocatore Valentini Andrea nonostante risultasse squalificato. Ai sensi del provvedimento del Presidente Federale relativo alla abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di giustizia sportiva per le gare di play off e play out pubblicato sul Comunicato Ufficiale nr. 160/A i reclami per posizione irregolare di tesserati devono pervenire presso la sede del Comitato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte.

Il reclamo risulta pertanto inammissibile non avendo l'U.S. Gardolo rispettato i termini e le modalità previste.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo dell'U.S. Gardolo e ordina l'incameramento della relativa tassa.

22) DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO CONTRO LA SOCIETÀ AMATORI CALCIO RIVA PER UTILIZZO DI UN GIOCATORE NON TESSERATO.

Su segnalazione del Giudice sportivo di 1° Grado il Presidente del Comitato provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. – L.N.D. informava questa Commissione di disciplina che nella gara di amatori Coppa Provincia del 19.05.2006 fra Amatori Calcio Riva e Martignano la Società Amatori Calcio Riva aveva fatto partecipare il giocatore Roffi Stefano non tesserato con tale società.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare in considerazione del fatto che la società ha fatto partecipare alla gara un giocatore non tesserato infligge alla Amatori Calcio Riva la sanzione dell'ammenda di Euro 100,00.

23) RICORSO DEL SIGNOR CAMPESTRINI LUIGI CONTRO LA SQUALIFICA FINO AL 09.10.2006 DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO.

Il signor Campestrini Luigi ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 09/10/2006 disposta in quanto nella gara Oltrefersina – Cermis, “espulso per offese al direttore di gara gli si avvicinava e appoggiandogli la fronte alla fronte, lo faceva indietreggiare di circa tre metri, sputandogli sul collo della divisa e continuando a minacciarlo e offenderlo”.

Il ricorrente contesta il rapporto arbitrale ritenendolo non veritiero. Nessun elemento di prova viene portato dal signor Campestrini Luigi per dimostrare la fondatezza del ricorso e pertanto la Commissione respinge il reclamo e ordina l'incameramento della relativa tassa.

----- ✧ ✧ ✧ -----

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

9. CHIUSURA UFFICI

Si rende noto che

LUNEDI' 26 GIUGNO 2006.

per la festività patronale della Città di Trento, gli uffici del Comitato provinciale e regionale rimarranno chiusi al pubblico.

10. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2006 - 2007

Le iscrizioni ai Campionati e Tornei, organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico, per la stagione sportiva 2006/2007 avranno inizio a far data del 1 luglio 2006, termini, modalità e relativa modulistica saranno pubblicati ed inviati alle società con i prossimi Comunicati Ufficiali.

11. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE

E' stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Nome della manifestazione: *Torneo AVIS di base Sardegna – Memorial B. Degasperì*
 Categoria: *Pulcini* Data effettuazione: *2 settembre 2006*
 Società organizzatrice: *U.S. Sardegna* Campo da giuoco: *Sardegna*

12. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ALLIEVI

FINALI PROVINCIALI ALLIEVI
 14/06/06 LAVIS ARCO 1 - 2

CAMPIONATO GIOVANISSIMI

FINALI PROVINCIALI GIOVANISSIMI
 14/06/06 ALTA VALLAGARINA ARCO 0 - 5

RAPPRESENTATIVE DI GIRONE – CATEGORIA GIOVANISSIMI

Si sono svolte il giorno 18 c.m. le Finali per Rappresentative di Girone categoria Giovanissimi provinciali sui campi da gioco di Ziano e Predazzo, con il seguente esito:

FINALE
 18/06/06 RAPPR. GIRONE B RAPPR. GIRONE D 5 - 1

TRIANGOLARE PERDENTI LA FASE AUTUNNALE
 18/06/06 RAPPR. GIRONE C RAPPR. GIRONE E 0 - 1
 RAPPR. GIRONE E RAPPR. GIRONE A 1 - 2
 RAPPR. GIRONE C RAPPR. GIRONE A 0 - 4

TORNEO ESORDIENTI

Si sono svolte il giorno 15 c.m. le Finali provinciali categoria Esordienti e la Finale "Fair Play" sul campo di Rovereto Lizzana con il seguente esito:

FINALE PROVINCIALE
 15/06/06 TRENTO CLACIO 1921 ARCO 1 - 0
Campione Provinciale 2006 : TRENTO CALCIO 1921

FINALE TORNEO "FAIR PLAY"

15/06/06

VILLAZZANO

GARDOLO

3 - 1

Vincitrice il Torneo "Fair Play" 2006: U.S. VILLAZZANO

Il Comitato provinciale autonomo di Trento esprime le più sentite congratulazioni alle Società che hanno partecipato alla Finali.

13. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Paolo Miorelli, Nicola Scaramazza, Dellantonio Alberto (rappresentante A.I.A.), nella seduta del 21/06/2006, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO CATEGORIA ALLIEVI

GARA DEL 14/06/2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

NESSUN PROVVEDIMENTO

CAMPIONATO CATEGORIA GIOVANISSIMI

GARA DEL 14/06/2006

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

NESSUN PROVVEDIMENTO

----- ◆◆◆ -----

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C. P. A. di Trento il 22/06/ 2006.

Il Segretario
(*Roberto Bertelli*)

Il Presidente
(*Ettore Pellizzari*)